

COMUNE	C. C.	N.	Data
DI CASTIGLIONE D'ADDA		41	31-07-2012
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE SALE GIOCHI.			
Originale Nr. <u>606</u> Reg. pubblicazioni		PROT. GENERALE N. <u>6835</u>	

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno **Duemiladodici** addì **Trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** nella sala della adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Partecipa all'adunanza il Segretario **Dott. Vincenzo GAGLIARDO** che esegue l'appello nominale Risultano intervenuti come al seguente:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FERRARI ALFREDO	X			BASSANINI FRANCESCO	X		
LACRIMA GIULIO	X			PRIORI STEFANO	X		
GRECCHI LARA	X			BASSI DARIO	X		
ZANELOTTI CARLA	X			PESATORI COSTANTINO	X		

Si constata che risultano presenti n. **8** Consiglieri e assenti n. **0**

Sono presenti altresì, ai sensi dell'art.24 dello Statuto, gli Assessori esterni,

BONAZZI ANTONELLA TIZIANA
BERGAMASCHI MARCO

Il Sig. Alfredo FERRARI, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza

OGG TTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt.86 e 110 del R.D. 18/6/1931 N. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i , che disciplinano tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della sala giochi;

Considerato che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza , ai sensi dell'art. 19,comma 1, punto 8 del d.p.r. 24/7/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382-polizia amministrativa";

Ritenuto opportuno normare eventuali aperture di sale giochi sul territorio comunale di salvaguardare il principio di sostenibilità di alcune zone del centro cittadino al fine di tutelare alcune fasce di popolazione più a rischio di dipendenza, in particolari i minori;

Ritenuto necessario approvare un regolamento che regoli il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sale giochi, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e del decoro architettonico della città;

Visto il T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635 nonché la normativa complementare in materia di giochi leciti ed in particolare i decreti dell'amministrazione finanziaria in materia di contingentamento D.Dir. 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'approvazione del regolamento in questione è di competenza dell'organo consiliare;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.11.2001;

Visti il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile in relazione alla rispettiva competenza ed allegato alla presente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco invita i consiglieri a votare per i due emendamenti: (il primo corrispondente al punto 3 della narrativa relativa alla delibera iscritta al punto n. 3 dell'ordine del giorno del 31-07-2012 , il secondo, modifica l'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento) , ottenendo l'unanimità;


Successivamente

Il Consiglio Comunale

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Zanelotti Carla e Pesatori Costantino)resi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di sale pubbliche da gioco nel testo risultante dell'allegato a) composto da n. 17 articoli, che forma in parte integrante della presente deliberazione.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
PROVINCIA DI LODI


Allegato alla delibera

N° CC. 41 del 31.04.2012



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE
GIOCHI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31-04-2012



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
PROVINCIA DI LODI

INDICE GENERALE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - OBIETTIVI

ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 5 - SUBINGRESSO

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO

ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 8 - ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6
DELL'ART. 110 DEL TULPS

ART.9 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART.10 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE O TRASFERIMENTO DI SEDE

ART.11 - ORARI

ART.12 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA SALE GIOCO


ART.13 - REVOCA E SOSPENSIONI DELLE LICENZE

ART.14 - SANZIONI

ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA

ART.16 - NORME FINALI

ART. 17 -ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


- a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
- b) SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
- c) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia.
- d) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in locali allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento gli esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, per i quali si dovrà fare riferimento alle norme nazionali e/o regionali in base alle quali l'autorizzazione di cui all'art. 88 viene data esclusivamente dalla Questura.

- a) Bar caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- b) Ristoranti trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- c) Alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- d) Circoli privati ed enti assimilabili di cui al DPR 4.4.2001 n.235 che svolgono attività riservate ai soli associati purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- e) Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L.233/2006 convertito in legge n.248/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- f) Sale destinate al gioco del Bingo di cui al Min. delle Finanze n.29/2000 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS).



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI


ART. 3 - OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.
2. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
 - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - c) della quiete della collettività;
 - d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali.
4. Con il presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura di sala giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, l'ampliamento strutturale, l'ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi sono subordinati al rilascio da parte del Comune di una licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS R.D.773/1931 e del successivo regolamento di esecuzione.
Il Responsabile del S.U.A.P. rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.
Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma possono essere presentate:
 - a) al Protocollo del Comune;
 - b) trasmesse a mezzo posta.
 - c) mediante posta elettronica certificata.

All'istanza deve essere allegata copia della documento di identità del richiedente e/o legale rappresentante della Società.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

3. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il codice fiscale e la partita IVA se trattasi di società;
- b) l'ubicazione dell'esercizio ed eventuale insegna dell'esercizio;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 2000/445, concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del T.U., che prevede certificati penali e carichi pendenti, delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- f) impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente atto.


4. All'istanza devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- c) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 10 comma 6 del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di leggi;
- e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela;
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);
- g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

5. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:

- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del TULPS;
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del Modello A allegato al decreto 7/8/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.

6.. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

7. Se presente anche un'area di somministrazione, questa dovrà essere accessoria dell'esercizio del gioco e per la sua attivazione, contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività di sala giochi, dovrà essere presentata la richiesta di rilascio autorizzazione e la segnalazione certificata dell'inizio dell'attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART.5 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso senza modifiche, e/o la cessazione definitiva dell'attività di sala giochi, è soggetto a previa comunicazione ed ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo della comunicazione stessa. Si procederà alla sospensiva temporanea dell'attività qualora venissero meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.


2. In caso di subentro in un'azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza del diritto di subentro.

3. Come disposto dall'art. 12/bis del Reg. di attuazione del TULPS, nel caso di morte dell'erede ovvero se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data di morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi del presente regolamento.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO

1. I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso compatibile con lo strumento urbanistico vigente;
- b) distanza dalle scuole, luoghi di culto e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali non inferiore a 500 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve);
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aeroilluminanti, al possesso di servizi igienici;
- d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
- e) sia garantita una dotazione di parcheggi privati e ad uso esclusivo della sala gioco, non monetizzabili, entro i 50m dal locale sala gioco di:
 - mq 2 ogni 1 mq di superficie lorda della sala giochi, comprensiva dei servizi e accessori, con un minimo di 70 mq;



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

- f) i locali dovranno rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia con particolare riferimento alla Legge n.13/89 ed al Decreto Min LL.PP n. 236/89;
- g) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza in particolare quelle dettate dal Ministero Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro);
- h) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili;
- i) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- l) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
- m) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

La fattibilità dell'intervento dovrà essere subordinata alla verifica da parte della Direzione Tecnica circa la destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività, nonché sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate dal presente articolo e sul rispetto generale delle norme urbanistiche, effettuando nel caso, l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.


ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali, è stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

2. Nelle sale da gioco l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS.

I congegni citati, inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA PROVINCIA DI LODI

4. Nelle sale giochi è possibile installare apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS.

I congegni citati, inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata da pannelli che assicurino il totale isolamento anche visivo dal resto della sala, oltre che di un varco per la verifica circa l'effettivo rispetto della fruizione dei giochi da parte dei minorenni. Inoltre, gli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, devono essere muniti di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

5. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse.

Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 TULPS).


6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

7. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

10. L'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentita ai minori di 16 anni nelle ore antimeridiane dei giorni feriali.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

ART. 8 - ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 110 TULPS

1. E' una sala giochi dedicata, ove potranno essere installate sia le VLT (Video Lottery Terminal) che le New Slot, senza l'obbligo della "differenziazione del gioco lecito" prevista dall'art. 2, comma 3 del D.M. 18.01.2007 per le sale giochi, ove si specifica che il numero degli apparecchi di cui al comma 6 non possono essere superiori al doppio al numero degli altri apparecchi (comma 7 ed elettromeccanici) installati nella sala.
2. Per questi esercizi dovrà essere richiesta la licenza di cui all'art. 88 TULPS per la loro attivazione.
3. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere accessoria dell'esercizio di gioco, ossia fruibile solamente da coloro che fruiscono del gioco; in questo caso l'attività accessoria di somministrazione non dovrà essere separata dalla parte del locale dedicato agli apparecchi installati di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS.
4. Le sale gioco "dedicate" devono essere muniti di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
5. Il numero massimo di apparecchi installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito dalla normativa vigente in materia.

ART.9 – VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO


Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento dovrà essere precedentemente comunicata; la mancata comunicazione di variazione comporterà una sanzione pecuniaria ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14.

ART.10 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE O TRASFERIMENTO DI SEDE

In caso di variazione di superficie o trasferimento di sede della sala giochi dovrà essere presentata la relativa comunicazione alla quale dovranno essere allegati:

1. Variazione di superficie:

- a) copia documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- c) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 10 comma 6 del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

- e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza del presente regolamento.

2. Trasferimento di sede.

Il trasferimento dell'attività è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di una nuova apertura, segue lo stesso iter e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati al precedente articolo 4.

ART.11 – ORARI

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs.267/2000, il Sindaco emana l'ordinanza che determina l'orario di apertura e chiusura delle attività di sala gioco in base alle seguenti indicazioni:


- a) apertura non prima delle ore 09:00;
- b) chiusura non oltre le ore 21:00.

2. Il Sindaco può ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché di disturbo della quiete pubblica.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE SALE GIOCO

1. I titolari delle sale giochi devono:

- a) comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale giornata di riposo settimanale. Tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) comunicare con almeno sette giorni di anticipo al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 8 giorni;
- e) osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;
- f) dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti;
- g) dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le licenze di pubblica sicurezza devono essere revocate se:

- a) il titolare perda i requisiti morali;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
- c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS;
- d) il locale perda i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio di 60gg per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza dell'autorizzazione e/o la cessazione dell'attività.

2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del TULPS possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010, esse sono sospese da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8bis della L.689/81, sono revocate dal Sindaco con ordinanza motivata.

4. Vengono sospese, ed in caso di reiterazione revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento o in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.


5. In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della domanda si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, vengono sanzionate ai sensi dell'art. 110 comma 9 e 10 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in base all'art. 7bis del T.U. Enti Locali 267/2000.

ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le disposizioni previste nel presente regolamento si applicano all'apertura, al trasferimento di sede, alle modificazioni e cessazioni di sale giochi successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

2. Le sale giochi già attive, entro 90 giorni dalla data di notifica di trasmissione del presente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui agli art. 7, 8, 9, 11 e 12. Le relative autorizzazioni rimangono valide fino alla definitive cessazioni dell'attività.

ART.16 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione e al rispetto degli standards edilizi.

2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento.

3. La validità del presente regolamento non ha limiti predefiniti.

4. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate ed aggiornate dal Consiglio Comunale.

5. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento. Gli agenti di Polizia Locale e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

ART. 17 -ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente provvedimento sarà consultabile sul sito-istituzionale del Comune.

3. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento.

Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 31-07-2012

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE SALE GIOCHI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Francesco GOLDANIGA**



[Handwritten signature of Francesco Goldaniga]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
Dott. Francesco Goldaniga**




[Handwritten signature of Francesco Goldaniga]

Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL SINDACO

Alfredo FERRARI



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Vincenzo GAGLIARDO



Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06.08.2012 all'albo pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Gagliardo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione

non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** il _____ ai sensi del 3 comma dell'art.134 decreto legislativo Nr.267/2000.

è divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo ai sensi del 4 comma dell'art.134 decreto legislativo n.267 del 18.08.2000

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo GAGLIARDO

